

Notificazioni: se c'è l'indicazione dell'indirizzo p.e.c., no al deposito in cancelleria.

Se viene indicato nell'atto giudiziario l'indirizzo di posta elettronica certificata, allora la notifica deve essere fatta per questa via e non tramite il deposito in cancelleria.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.3.2013, n. 6752

...omissis...

Motivi della decisione

che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi [dell'art. 380 bis c.p.c.](#), all'avvocato del ricorrente;

che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi [dell'art. 366 c.p.c., comma 2](#), ma nella specie la ricorrente aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 183 del 2011, art. 25;

ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell'impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi [dell'art. 136 c.p.c., comma 3](#);

che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del consigliere relatore.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.